

6 marzo 2018

Bonus sociale idrico: approfondimenti

Direzione Advocacy Consumatori e Utenti
Direzione Sistemi Idrici


Premesse e criteri per l'accesso (1)

- Con la deliberazione 897/2017/R/idr e l'allegato TIBSI, l'Autorità da attuazione al bonus sociale per la fornitura idrica degli utenti domestici residenti in condizioni di disagio economico sociale, in coerenza con le disposizioni recate dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016, prevedendo, mediante l'introduzione di regole uniformi per l'intero territorio nazionale, l'istituzione di un bonus sociale idrico.
- In particolare il TIBSI, con riferimento all'individuazione dei soggetti beneficiari del bonus sociale idrico, prevede che gli aventi diritto all'agevolazione – analogamente a quanto accade nel settore elettrico e gas – siano gli utenti domestici residenti, in condizioni di disagio economico sociale, appartenenti ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro, ovvero ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro.
- Tale soglia potrà variare in esito ai provvedimenti che il Ministero dello sviluppo economico dovrà adottare in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 124/2017 (Legge concorrenza).

Temi da approfondire

- L'articolo 4, comma 3, della del. 897/2017/R/idr prevede che con **successivo provvedimento** l'Autorità provvede a definire le modalità:
 - ✓ di **comunicazione al gestore dell'ammissione dell'utente alla compensazione** anche attraverso l'utilizzo di SGAtè;
 - ✓ di **calcolo del periodo di decorrenza e di rinnovo dell'agevolazione**;
 - ✓ di **comunicazione delle variazioni della numerosità della famiglia anagrafica e della residenza in corso di agevolazione**;
 - ✓ **per dettagliare i contenuti informativi minimi concernenti l'erogazione del bonus sociale idrico**, nonché del bonus idrico integrativo disaggregati a livello di ATO che i gestori saranno tenuti a registrare ai fini della comunicazione ad ARERA e agli EGA.

Iter per l'ammissione al bonus sociale idrico



- **La richiesta del bonus sociale idrico verrà presentata al proprio Comune di residenza (o eventualmente Caf autorizzati) congiuntamente a quella dei bonus gas ed elettrico utilizzando la medesima modulistica.**
- **I Comuni per l'ammissione della domanda utilizzeranno il sistema informatico SGAtè (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche), che già consente di gestire le domande di bonus elettrico e/o gas.**
- In particolare, i Comuni verificano, attraverso SGAtè, alcuni requisiti di ammissibilità:
 - l'ISEE entro soglia
 - la residenza
 - la numerosità della famiglia anagrafica (insieme di persone legate da vincoli di parentela/matrimonio affinità ecc. conviventi nella medesima residenza)
- **Al gestore spettano le verifiche sul contratto di fornitura e sull'erogazione del bonus.**

Verifica dei requisiti di ammissibilità

- Per quanto riguarda la verifica dei requisiti dei soggetti beneficiari dell'agevolazione e l'ammissione al bonus, accogliendo le osservazioni pervenute in fase di consultazione, al fine di minimizzare gli oneri amministrativi per gli utenti e i gestori interessati, valorizzando le sinergie con gli altri settori regolati, il provvedimento prevede che siano i Comuni, attraverso SGAtè (Sistema di gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche), ad effettuare le verifiche necessarie per l'ammissione dell'utente interessato in luogo del gestore, in capo al quale restano le sole verifiche contrattuali e l'erogazione.
- Si prevede che la richiesta per il bonus sociale idrico venga presentata congiuntamente a quella per il bonus elettrico e gas utilizzando la medesima modulistica.

Comunicazione dell'ammissione dell'utente al gestore (1)

- In esito alla consultazione è stato previsto il rafforzamento del ruolo di SGAta; pertanto si è orientati a ritenere che debba essere SGAta a trasferire al gestore i dati dell'utente ai fini dell'erogazione del bonus.
- Affinchè SGAta possa operare in questo senso occorre che i gestori si accreditino al sistema in modo che possano essere avviati i necessari flussi informativi su canali web, web file o webserver.
- **L'accreditamento è un requisito indispensabile per consentire l'erogazione del bonus:**
 - ✓ Delibera
 - ✓ Incontri territoriali con i gestori e SGAta
 - ✓ Completamento dell'anagrafica

Comunicazione dell'ammissione dell'utente al gestore (2)

- Approfondimento su azioni da porre in essere qualora il gestore:
 - Si accrediti in ritardo
 - Non si accrediti
 - Non sia presente in anagrafica
 - Operi in assenza di affidamento del servizio (ovvero non conforme alla normativa *pro tempore* vigente in materia)



non consenta cioè a SGAtè di trasferire la domanda dell'utente – che ha superato le verifiche di ammissibilità del Comune - al gestore ai fini dell'erogazione del bonus sociale idrico.

Proposta di azioni correttive

- **Se il gestore non si accredita al sistema, SGAt e comunica:**
 - ✓ all'**Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente** e al **gestore** e, entro xx giorni lavorativi, mediante pec, che in assenza di accreditamento non è possibile procedere al trasferimento automatico degli elementi informativi necessari all'erogazione del bonus;
 - ✓ all'**utente**, che è necessario presentare direttamente al proprio gestore la comunicazione che certifica la presenza dei requisiti di ammissibilità e il periodo di agevolazione per ottenere il bonus;
 - ✓ all'**Autorità**, entro il quinto giorno lavorativo del mese n+1, l'elenco dei gestori che non hanno effettuato l'accredito al sistema o che non sono presenti in anagrafica, pur essendo associati alla domanda di un utente

Decorrenza dell'agevolazione e modalità di rinnovo: proposte

- Decorrenza: mutuando dal bonus elettrico e gas si propone che il periodo di agevolazione decorra dal primo giorno del secondo mese successivo alla trasmissione delle informazioni da parte di SGAt e (es. trasmissione della domanda il 15 aprile 2018, il periodo decorre dal 1 giugno 2018 al 31 maggio 2019)
- Il Comune (o CAF autorizzato) che riceve la domanda ha 30 giorni di tempo per caricarla su SGAt e
- La domanda per ottenere il rinnovo in continuità, in presenza del permanere delle condizioni per l'accesso, deve essere presentata dall'utente entro il mese n-1, essendo n l'ultimo dei dodici mesi di durata della compensazione (es. se il termine del periodo di agevolazione è il 31 maggio 2019 il rinnovo deve essere presentato entro il 30 aprile 2019)

Queste tempistiche consentono di mantenere allineate le domande per i bonus elettrico, gas e idrico e ridurre i flussi e i costi associati.

Variazione di alcune condizioni in corso di agevolazione

- Nei 12 mesi di validità dell'agevolazione l'utente potrebbe cambiare residenza o veder modificata la numerosità della sua famiglia anagrafica

- L'esperienza del bonus elettrico e gas è che tali variazioni sono molto complesse da gestire: si è orientati pertanto a **proporre di semplificare**
 - ❑ nel caso di variazione di residenza subentri e/o volture **ponendo in capo al gestore uscente l'obbligo di liquidare con la fattura di chiusura l'intero ammontare del bonus dell'anno**. Per contro l'utente dovrà limitarsi a presentare la domanda di rinnovo al tempo indicato al nuovo Comune di residenza

 - ❑ nel caso di variazione della numerosità familiare prevedendo che questa venga gestita tramite SGATE al momento del rinnovo. È fatta salva la facoltà dell'utente **di comunicare al proprio gestore la variazione del nucleo familiare (art. 3.6 del TICSII), in qualsiasi momento del periodo di agevolazione**, mediante autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000

Obblighi di registrazione di dati e informazioni

➤ **Articolo 14 (TIBSI)**

- Il gestore predispone un **registro**, disponibile su apposito supporto informatico, al fine di registrare informazioni e dati concernenti l'erogazione del bonus sociale idrico agli utenti diretti e indiretti e l'erogazione del bonus idrico integrativo, qualora previsto dall'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente.
- Il registro, **deve riportare i dati e le informazioni relativi ad ogni singolo ATO nel quale il gestore svolge il servizio di acquedotto**. I dati e le informazioni ivi contenute devono essere comunicati:
 - ✓ all'Autorità per ogni ATO in cui il gestore eroga il servizio;
 - ✓ a ciascun Ente di governo dell'Ambito, relativamente all'ATO di competenza.
- Il gestore tiene separata evidenza contabile dell'ammontare di bonus sociale idrico riconosciuto (**Articolo 5.2 del TIBSI**)

Obiettivo



Definire quali informazioni devono essere registrate, il grado di dettaglio, le tempistiche e le procedure per la comunicazione dei dati a CSEA, agli EgA e ad ARERA

Obblighi di trasmissione dei dati

➤ Articolo 11. 3 (TIBSI)

- Il gestore trasmette bimestralmente alla CSEA tutte le informazioni e i dati necessari per consentire l'erogazione della compensazione, **validati dall'Ente di governo dell'Ambito territorialmente competente.**
- **La validazione è indispensabile per garantire l'assenza di sussidi incrociati tra il bonus idrico integrativo e il bonus sociale idrico**

Obiettivo

Definire:

- Quali dati e informazioni devono essere registrati
- Modalità e tempistiche per la trasmissione e validazione dei dati compatibili con l'erogazione delle compensazioni

Contenuti minimi da registrare

- Il gestore registra **almeno** i seguenti dati e informazioni relativi al bonus sociale idrico e al bonus idrico integrativo. **I dati relativi al bonus sociale idrico sono gli stessi comunicati a CSEA per l'erogazione della compensazione.**


Bonus sociale idrico

- ATO
- Codice utente
- Data inizio agevolazione ordinaria
- Data fine agevolazione ordinaria
- Codice fiscale dell'utente
- Nome dell'utente
- Cognome dell'utente
- Indirizzo
- Importo effettivamente riconosciuto nel bimestre dal gestore
- Importo totale annuale
- Tipologia di utente (diretto o indiretto)
- Tariffa agevolata
- Numerosità famiglia anagrafica
- Volumi di acqua fatturata per tipologia d'uso

Bonus idrico integrativo

- ATO
- Codice utente
- Codice fiscale dell'utente
- Nome dell'utente
- Cognome dell'utente
- Indirizzo
- Importo effettivamente riconosciuto nel bimestre dal gestore
- Importo totale annuale
- Tipologia di utente (diretto o indiretto)
- Numerosità famiglia anagrafica (?)

Flusso di comunicazione dei dati



I FASE

- SGAte comunica al gestore competente i dati nella sua disponibilità (dati identificativi dell'utente, decorrenza agevolazione, etc...)
- Il gestore trasmette a SGAte gli esiti delle verifiche di sua competenza.

II FASE

- Il gestore comunica i dati alla CSEA (per il tramite del **DataEntry idrico**) e all'**EGA**. Mediante l'*upload/invio* di un file in formato cvs contenente i record relativi all'ammontare del bonus sociale idrico, nonché le informazioni relative ai volumi fatturati e alla tariffa agevolata
- L'EGA trasmette a CSEA una relazione di validazione dei dati firmata dal legale rappresentante, in cui dichiara che:
 - ✓ la tariffa agevolata applicata è conforme a quella approvata;
 - ✓ i volumi fatturati (per tipologia d'uso) risultano corretti;
 - ✓ I dati e le informazioni inviate dal gestore sono congruenti con gli altri dati in suo possesso

Dati da comunicare a CSEA (1\2)

- Il gestore comunica a CSEA i dati relativi ai volumi fatturati, necessari per il calcolo del gettito della UI3 riscossa, l'Autorità propone che per le classi di utenza venga adottata la **stessa classificazione** prevista dal **TICSI**.

Classi di Utenza	Servizio Acquedotto		
	Volumi	Aliquota	Gettito
	(a)	(b)	(c)= a*b
	Mc	c/€	€
Uso Domestico residente			
<i>di cui residente non disagiato</i>			
Uso Domestico non residente			
Uso condominiale			
Altre sotto - tipologie (max 2)			
Altri usi diversi dal domestico			
<i>di cui uso industriale</i>			
<i>di cui uso artigianale e commerciale</i>			
<i>di cui uso agricolo e zootecnico</i>			
<i>di cui uso pubblico non disalimentabile</i>			
<i>di cui uso pubblico disalimentabile</i>			
<i>di cui altri usi</i>			
Totale			

- L'Autorità ritiene che la stessa classificazione debba essere adottata anche con riferimento alle **componenti UI1 e UI2**, per le quali il livello di dettaglio dovrà essere fornito oltre che per il servizio di **acquedotto**, anche per quello di **fognatura e depurazione**.

Dati da comunicare a CSEA (2\2)

➤ Quali dati comunicare a CSEA ai fini dell'erogazione della compensazione?

- CODICE UTENTE
- DATA INIZIO AGEVOLAZIONE (ORDINARIA)
- DATA FINE AGEVOLAZIONE (ORDINARIA)
- CODICE FISCALE DELL'UTENTE
- NOME DELL'UTENTE
- COGNOME DELL'UTENTE
- INDIRIZZO
- IMPORTO EFFETTIVAMENTE RICONOSCIUTO NEL **BIMESTRE** DAL GESTORE



L'AUTORITÀ STA VALUTANDO L'INTRODUZIONE DI UNA **DIVERSA PERIODICITÀ** PER L'EROGAZIONE

- IMPORTO TOTALE ANNUALE
- TIPOLOGIA DI UTENTE (DIRETTO O INDIRETTO)
- TARIFFA **AGEVOLATA**
- NUMEROSITÀ FAMIGLIA ANAGRAFICA
- VOLUMI FATTURATI (PER TIPOLOGIA D'USO)



APPROVATA DALL'EGA

Modalità di validazione dei dati (1\2)

- Il gestore trasmette contestualmente alla CSEA e all'EgA i dati necessari per l'erogazione della compensazione
- L'Ente di governo dell'Ambito è tenuto a **validare** le informazioni relative a:
 - ✓ la tariffa agevolata approvata dal medesimo EgA;
 - ✓ i volumi fatturati dal gestore, distinti per tipologia d'uso;
 - ✓ congruenza di tali informazioni con i dati relativi all'ammontare di gettito UI3 versato e all'ammontare di Bonus erogato
- L'EgA invia a CSEA una relazione di validazione in cui dichiara, tra l'altro, che i dati del gestore sono congruenti con quelli già nella disponibilità dell'EgA medesimo, perché provenienti da un precedente flusso informativo trasmesso dal gestore.

Modalità di validazione dei dati (2\2)

- Al fine di semplificare i flussi informativi e ridurre gli oneri amministrativi che gravano in capo ai soggetti coinvolti nel meccanismo, **l'Autorità sta valutando l'opportunità di introdurre una periodicità semestrale per l'erogazione della compensazione ai gestori, la trasmissione dei dati alla CSEA e la conseguente validazione dell'EgA.**
- Qualora l'EgA non validi i dati dichiarati dal gestore (perché ad esempio non ancora operativo o perché la dichiarazione di validazione venga inviata in ritardo a CSEA), l'Autorità ritiene opportuno che trovi applicazione il meccanismo del silenzio assenso.

SI AUSPICA L'INVIO DI OSSERVAZIONI E CONTRIBUTI IN MERITO DA PARTE DEGLI OPERATORI

Obblighi di comunicazione verso ARERA

➤ Quali dati dovrebbero essere inviati all'Autorità?

- ✓ Ai fini della comunicazione all'ARERA, si propone che siano inviati almeno i seguenti dati, disaggregati per ATO:

- Volumi fatturati distinti per tipologia d'uso
- UI3 fatturata
- Ammontare bonus sociale idrico erogato
- Nuclei familiari agevolati (+ numero totale utenti agevolati)
- Tariffa agevolata
- Ammontare bonus idrico integrativo
- Utenti agevolati
- Descrizione agevolazione integrativa

BONUS SOCIALE
IDRICO

BONUS IDRICO
INTEGRATIVO

➤ Con quale modalità questi dati dovrebbero essere inviati all'Autorità?



CON CADENZA ANNUALE (art. 12, comma 1, del TIBSI)
A CONSUNTIVO